



LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE POST-CALAMITA'

Art. 17

Opere e lavori pubblici già programmati Su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziate. Nei casi previsti dal comma 1, le risorse già stanziare per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al medesimo comma 1, alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).

Versione in vigore dal 1 aprile 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

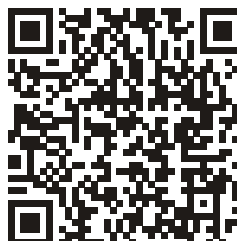
Atto	Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamita'
Estremi	Legge 18 marzo 2025, n. 40
Capo	I — Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità
Sezione	III — Ricostruzione dei beni danneggiati pubblici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-quadro-in-materia-di-ricostruzione-post-calamita/art-17>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it